

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 296**a iniziativa del Consigliere Cesetti:**

Disposizioni urgenti di modifica delle leggi regionali 3 agosto 2010, n. 11 (Misure urgenti in materia di contenimento della spesa), 30 dicembre 2014, n. 36 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione. Legge finanziaria 2015) e 3 ottobre 2018, n. 39 (Variazione generale al bilancio di previsione 2018/2020 ai sensi del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - 1° provvedimento)

Signori Consiglieri,

la legge regionale 3 agosto 2010, n. 11 (Misure urgenti in materia di contenimento della spesa) è stata adottata in attuazione dell'articolo 6 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), che – in un'ottica di riduzione dei costi degli apparati amministrativi - fissa il tetto massimo di 30 euro ai gettoni di presenza previsti per la partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria). Il comma 2 del citato articolo 6 estende il tetto dei 30 euro in generale "agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche", senza richiamare espressamente le commissioni di concorso.

L'articolo 1 della citata l.r. 11/2010, al comma 1, individua il suo ambito di applicazione facendo riferimento ai componenti delle commissioni, dei comitati o dei collegi di cui alla tabella B della Legge regionale 2 ottobre 1984, n. 20. Trattasi di organismi istituiti sulla base di leggi regionali oppure previsti da leggi statali.

Il comma 3 del medesimo articolo estende l'applicabilità dei commi 1 e 2 del citato articolo "a ogni organismo collegiale, comunque denominato, istituito dalla Regione, dalle Autorità e dagli organismi intermedi nell'ambito delle attività di controllo e valutazione connesse all'attuazione dei fondi strutturali europei o operante nell'ambito dell'amministrazione regionale e per il quale è prevista la corresponsione di un gettone di presenza".

Dal punto di vista letterale, non appare potersi applicare tale previsione alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso dall'esterno all'impiego regionale, per i componenti delle quali, al momento in cui è stata approvata la legge regionale che si propone di modificare, non era previsto alcun gettone di presenza, ma piuttosto un compenso, nella misura stabilita dalla deliberazione di Giunta regionale 2 novembre 1998, n. 2642, adottata ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 35. Questa legge regionale è stata abrogata dall'articolo 42 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, ma, nell'assenza del Regolamento la cui adozione era prevista ai sensi dell'articolo 38, la DGR ha continuato ad essere applicata.

Il compenso spettante ai commissari di concorso per i concorsi banditi dall'ente non dovrebbe dunque essere incluso nell'ambito di applicazione della legge regionale n. 11/2010, tanto più alla luce della esplicita precisione dell'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56 secondo cui "gli incarichi di presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego, anche laddove si tratti di concorsi banditi da un'amministrazione diversa da quella di appartenenza omissis si considerano ad ogni effetto di legge conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto dal dipendente pubblico". E' pertanto necessario fare chiarezza ed espressamente escluderlo al fine di poter dare attuazione alla citata legge regionale 20/2001, che all'articolo 36, nel testo modificato dall'articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 14 (Assestamento del bilancio 2007), assegna alla competenza

della Giunta regionale la definizione di “modalità di costituzione delle commissioni di selezione e i compensi per i componenti”.

Ciò premesso, appare coerente con il quadro normativo, la proposta modifica della l.r. 11/2010 nel senso di esplicitare che il compenso per i componenti delle commissioni di concorso per l'accesso all'impiego regionale non è determinato mediante gettone di presenza. I compensi saranno corrisposti nella misura che sarà definita dalla Giunta con propria deliberazione, sulla base dello schema previsto per le amministrazioni dello Stato con d.p.c.m. 23 marzo 1995 (Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche).

L'articolo 1 della presente proposta introduce inoltre, dopo l'articolo 6 della l.r. 11/2010 che riconosce un incentivo alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro per i dipendenti di Giunta e Assemblea legislativa, un nuovo articolo 6 bis, al fine di favorire la possibilità di svolgimento di concorsi unici nella Regione e nei suoi enti dipendenti.

Lo svolgimento di concorsi in forma centralizzata viene riconosciuto come lo strumento per consentire adeguata partecipazione, garantire economicità dell'azione amministrativa e assicurare omogeneità nei criteri di selezione e valutazione.

Tale disposizione recepisce un'istanza di centralizzazione, che è stata introdotta nell'ordinamento nazionale, con gli articoli 11 e 17 della legge 124/2015 contenenti la previsione della possibilità di svolgere concorsi, per tutte le amministrazioni pubbliche, in forma centralizzata o aggregata, sia per il personale dirigenziale, sia per quello del comparto.

In attuazione dell'articolo 35, comma 5.2, del d.lgs. 165/2001, inserito dall'articolo 6, comma 1, lettera e), del d.lgs. 75/2017, di attuazione della citata legge delega recante riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha adottato in data 24 aprile 2018 la direttiva n. 3 del 2018, Linee guida sulle procedure concorsuali.

Tale atto dedica un apposito paragrafo ai concorsi totalmente o parzialmente “unici”, e chiarisce che per le amministrazioni centrali l'aggregazione è stata resa obbligatoria dal d.lgs. 75/2017, mentre per le restanti amministrazioni la stessa è prevista in termini di facoltà, con la possibilità inoltre di avvalersi del supporto del Dipartimento della Funzione pubblica.

In tale logica la disposizione che si propone - e che era, con una formulazione parzialmente coincidente, già contenuta nell'articolo 8 della legge regionale 36/2014 - specifica che l'aggregazione delle procedure concorsuali può avvenire a condizione che ci sia omogeneità di categorie e di profili professionali e che siano state espletate in tutti gli enti coinvolti le procedure preliminari previste dalla legge per l'attivazione dei concorsi.

Dalle disposizioni introdotte dall'articolo 1 non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

L'articolo 2 dichiara l'invarianza finanziaria.

La copertura finanziaria è già garantita nel bilancio di previsione 2019/2021 dal capitolo 2010110015 che presenta le seguenti disponibilità: euro 6.000 nel 2019; euro 6.000 nel 2020; euro 6.000 nel 2021.

Di seguito si riporta un calcolo ottenuto prendendo in considerazione gli importi che si intende prevedere come compenso, che saranno oggetto di apposita deliberazione di Giunta, e ipotizzando un concorso per titoli ed esami con più di 200 candidati, di categoria C/D.

Esemplificazione:

Tenendo conto di quanto stabilito dal d.p.c.m. 23 marzo 1995 per le amministrazioni dello Stato, con riferimento ai compensi da attribuirsi ai commissari di concorso esterni, sono stati approvati con d.g.r. n. 1703/2018 i seguenti importi espressi in euro.

	Segretario	Commissario	Presidente
Categ. B3	80,00	100,00	120,00
Categ. C - D	160,00	200,00	240,00
Dirigenti	200,00	250,00	300,00

Sono inoltre previsti i seguenti compensi per ciascuna prova valutata, a seconda che il concorso sia solo per esami o per titoli ed esami:

Concorsi per soli esami

	Segretario	Commissario	Presidente
Categ. B3	0,28	0,35	0,42
Categ. C - D	0,32	0,40	0,48
Dirigenti	0,40	0,50	0,60

Concorsi per titoli ed esami

	Segretario	Commissario	Presidente
Categ. B3	0,34	0,42	0,50
Categ. C - D	0,38	0,48	0,58
Dirigenti	0,48	0,60	0,72

Per i membri aggregati esperti in determinate materie è previsto un compenso ridotto della metà rispetto a quello base indicato sopra. Compete inoltre il compenso per ciascun candidato esaminato, secondo la tabella dei concorsi per soli esami.

Come limiti massimi, si prevedono gli importi seguenti:

Compenso massimo complessivo

	Segretario	Commissario	Presidente
Categ. B3	800,00	1.000,00	1.200,00
Categ. C - D	1.600,00	2.000,00	2.400,00
Dirigenti	2.000,00	2.500,00	3.000,00

Per i componenti interni delle commissioni di concorso (sia dirigenti, sia personale del comparto), non si prevede alcun compenso, quando l'attività sia svolta in orario di servizio, perché si tratta di un'attività che rientra nell'ordinario contenuto del rapporto di impiego. Fatta eccezione per il personale dirigenziale, compete il compenso per lavoro straordinario quando l'attività sia svolta fuori dell'orario di servizio.

Il costo di un concorso per titoli ed esami da C-D con 200 candidati ciascuno è dunque il seguente:

	Segretario	Commiss. 1	Presidente	Commiss. 2	2 membri aggiunti	totale a concorso
Parte fissa	160,00	200,00	240,00	200,00	200,00	1.000,00
Parte variabile in relazione al n. delle prove valutate	230,40	288,00	345,60	288,00	80,00	1.232,00
Totale a concorso						2.232,00

I massimi risultano ampiamente rispettati.

Ipotizzando una media di 10 sedute per ciascun concorso, con il sistema del gettone di presenza attualmente utilizzato, si spenderebbero 30 euro * 4 * 10 = 1200 euro ai quali va sommata la spesa per i commissari aggiunti.

Va considerato che dalla spesa "totale a concorso" risultante dalla tabella precedente, pari a euro 2.232,00, andrebbero escluse le somme dovute al segretario e ad almeno uno dei commissari e/o dello stesso presidente. Infatti tali soggetti di solito sono dipendenti dell'ente, a costo zero, salvo l'eventuale spettanza del compenso per gli straordinari. Risulta, pertanto, una spesa prevedibile di soli euro 768,00 sicuramente inferiore al calcolo precedente (che conduceva a un costo di euro 1.200).

Il senso dell'operazione, in ogni caso, non è tanto quello di ottenere un risparmio, quanto di agevolare il reperimento come commissari di esperti esterni, quando necessario, remunerandoli adeguatamente.

L'articolo 3 abroga l'articolo 8 della legge regionale 36/2014 (Finanziaria 2015), sopra citata.

Tale articolo era stato predisposto allo scopo di limitare la spesa per concorsi, promuovendo l'aggregazione delle procedure di reclutamento del personale sia per la Regione e i suoi enti dipendenti e società partecipate, sia per i Comuni e gli enti da essi derivati o partecipati.

Come già esposto, l'ordinamento nazionale ha recepito tale istanza di centralizzazione, già a partire dalla legge Madia del 2015. L'abrogazione che si propone è dettata dunque non da motivi legati allo spirito della legge, quanto più da esigenze di razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento regionale.

Il comma 1 dell'articolo 8, infatti, prevede lo svolgimento congiunto di concorsi, anche per gli enti partecipati, che, invece, ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs. 175/2016, sono autorizzati a stabilire "con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165". L'articolo 8, comma 1, della l.r. 11/2010, inoltre, non tiene conto del complesso iter procedurale da espletare preliminarmente all'indizione di un concorso. E' in questa logica che si propone di abrogare questa disposizione, riformulandola e inserendola nell'articolo 6 bis alla l.r. 11/2010 di cui si è detto, in virtù del comma 6 dell'articolo 1 della presente proposta di legge.

Anche i commi 2 e 3 dell'articolo 8 vanno abrogati, in quanto, per come sono scritti, risultano inapplicabili.

Infatti il comma 2 prevede che la Regione promuove l'aggregazione delle procedure concorsuali presso gli enti del territorio; il comma 3, invece, demanda alla Giunta regionale il compito di dare attuazione ai precedenti commi 1 e 2 con uno o più "regolamenti".

Non è ravvisabile un motivo specifico che giustifichi la necessità di adottare un regolamento, in particolare per l'attuazione del comma 1 (riferito alle assunzioni nella Regione e negli enti dipendenti e partecipati).

Ma soprattutto è di ostacolo all'attuazione del citato articolo 8 il suo comma 2 che assegna alla Regione

il compito di promuovere, d'intesa con l'ANCI, le procedure previste dal comma 1 presso i Comuni, gli enti e gli organismi da essi derivati o partecipati e i consorzi pubblici presenti nella regione.

L'unificazione dell'intera procedura di reclutamento per tutti gli enti del territorio non è tecnicamente praticabile per motivi strettamente inerenti la complessità delle procedure che devono necessariamente precedere l'indizione del concorso. Esso, infatti, è il momento conclusivo di un'attività che parte dall'elaborazione del piano dei fabbisogni per ciascun ente, e passa per l'espletamento della mobilità obbligatoria, per la ricollocazione del personale soprannumerario di cui all'articolo 34 bis del d.lgs. 165/2001, e poi per la mobilità volontaria di cui all'articolo 30 dello stesso decreto – solo temporaneamente sospesa dalla legge 56/2019. Tutte tali attività devono essere svolte singolarmente da ogni ente e quindi rifuggono da una regolamentazione e da una gestione unitaria.

Con la proposta abrogazione, si resta pertanto nel solco di quanto auspicato dalla legge Madia in termini di aggregazione delle procedure concorsuali, lasciando in capo a ogni ente dipendente dalla Regione lo svolgimento di tutte le attività preliminari alla definizione delle professionalità da acquisire per profilo e categoria, e mirando a dettare con delibera di Giunta, atto più snello e flessibile di un regolamento, le modalità di espletamento del procedimento selettivo, di costituzione delle commissioni e di definizione dei compensi dei relativi componenti, secondo quanto previsto dall'articolo 36 della l.r. 20/2001.

Nulla vieta che tale disciplina, una volta approvata, possa essere utilizzata per l'avvio di procedure concorsuali che prevedano graduatorie utilizzabili - previo apposito convenzionamento - dagli enti del territorio che ne facciano richiesta, meccanismo questo già peraltro utilizzato dalla stessa Giunta in senso inverso.

Va altresì evidenziato che la disposizione oggetto di abrogazione entra anche in contrasto con l'articolo 36, comma 1, lettera c bis), della l.r. 20/2001 (in materia di organizzazione del personale della Giunta), che, dopo la modifica fatta con la legge regionale 23 ottobre 2007, n. 14, individua nella delibera di Giunta la fonte idonea a disciplinare "le procedure selettive per l'accesso dall'esterno e per la progressione nel sistema di classificazione del personale, le modalità di costituzione delle commissioni di selezione e i compensi per i componenti".

La l.r. 14/2007 inserisce tale lettera c bis) in un'ottica di semplificazione, a fronte della precedente disciplina che demandava a un "regolamento" il compito di normare: a) "le procedure selettive per l'accesso dall'esterno e per la progressione nel sistema di classificazione del personale, le modalità di costituzione delle commissioni di selezione e i compensi per i componenti".

La scelta del legislatore del 2007, dunque, era stata chiara nel senso di voler deregolamentare la disciplina del reclutamento.

La norma del 2014 muta invece indirizzo quando assegna di nuovo la competenza a disciplinare la materia a un regolamento, e le ragioni non sono di immediata comprensione.

Per tutti questi motivi si propone di abrogare l'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione).

L'articolo 3 dispone inoltre l'abrogazione dell'articolo 5 della l.r. 39/2018 ((Variazione generale al bilancio di previsione 2018/2020 ai sensi del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - 1° provvedimento), che stabilisce l'aumento della componente stabile del fondo per il trattamento accessorio del personale regionale al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle province transitato in Regione, ai sensi del comma 800 dell'articolo 1 della legge n. 205/2017, secondo cui, dal 1 gennaio 2018 non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 56/2014 (ovvero il mantenimento, per i dipendenti delle province trasferiti in Regione, della posizione giuridica ed economica di provenienza e la corrispondente istituzione di distinti fondi per il salario accessorio all'interno dei fondi delle risorse decentrate). Tale armonizzazione del trattamento economico del personale trasferito è subordinata dal citato comma 800 al rispetto dei parametri di cui all'articolo 23, comma 4, lettere a) e b), del d.lgs. 75/2017, che ne demanda l'individuazione a un d.p.c.m..

Poiché il citato DPCM è stato pubblicato in data 8 marzo 2019, essendo stato colmato il vuoto di

disciplina, le disposizioni contenute nell'articolo 5 della l.r. 39/2018 non sono più necessarie.

Dalle disposizioni introdotte dall'articolo 3 non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

L'articolo 4 contiene la dichiarazione d'urgenza, in considerazione del fatto che è opportuno adeguare i compensi delle commissioni in vista dei concorsi contenuti nel piano del fabbisogno di personale adottato dalla Giunta, alcuni dei quali sono già stati banditi.